

Spett.le Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Direzione Energia Elettrica

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

Oggetto: Memoria ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, presso l'Audizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 20 Luglio 2010.

Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas,

prima di esporre in dettaglio i punti individuati nell'ordine del giorno riteniamo utile effettuare una breve presentazione della scrivente associazione ed alcune considerazioni preliminari.

ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento - è l'associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349, costituita nel luglio 2002 che vede riuniti oltre 2.000 soggetti rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all'estero, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi. L'ANEV è membro di Confindustria Energia ed è l'Associazione Italiana presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali il WWEA-GWEC-EWEA oltre ad aderire a UNI-CEI-AIEE.

Tra gli scopi dell'Associazione vi è quello di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, oltre che alla diffusione di una corretta informazione basata su dati reali. L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha portato l'ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste che ha portato alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE finalizzato a diffondere l'eolico tutelandone il corretto inserimento nel paesaggio. L'ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all'alta professionalità degli associati, come l'interlocutore privilegiato nell'auspicato processo di collaborazione con le Istituzioni e con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta informazione basata sull'analisi scientifica dei dati diffusi.

Come di consueto è gradita l'occasione di questo appuntamento annuale per fare un pubblico ringraziamento all'Autorità per aver mantenuto anche quest'anno vivo e costante il rapporto con le Associazioni, non solo tramite le consultazioni e i seminari ma soprattutto attraverso il Tavolo di Monitoraggio delle Fonti Rinnovabili e gli incontri inerenti le indagini di raccolta dati.

Le tematiche all'ordine del giorno sarebbero diverse oltre a quelle proposte ma quest'ultime, riteniamo, siano le più urgenti, e si vogliono riproporre correndo così il rischio di sembrare ridondanti.

I temi da affrontare posti nel nostro ordine del giorno, sono:

- 1) Il passaggio dalla Delibera 330/2007 alla Delibera 5/2010;
- 2) Considerazioni su Piano di Azione Nazionale sulle Fonti Rinnovabili (PAN);
- 3) Revisione meccanismo incentivazione delle Fonti Rinnovabili;
- 4) Documento connessioni e proposte ANEV;

Anche se alcuni di questi temi non coinvolgono in maniera diretta l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come attività regolatoria, riteniamo utile proporli in quanto, coinvolgono e coinvolgeranno l'AEEG in maniera indiretta.

PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1) **Documento connessioni (DCO 15/10) e proposta ANEV**

Come già esposto in occasione dell'ultimo TMR si ribadisce che le finalità che l'AEEG ha voluto intraprendere con tale documento è assolutamente rilevante e di primaria importanza, pertanto si vuole ribadire che occorre perseverare nell'implementazione di un sistema che non solo scongiuri le speculazioni in ambito "mercato delle connessioni" ma che tuteli soprattutto gli operatori seri e seriamente intenzionati a realizzare quanto richiesto al Gestore di rete competente.

Anche se pare ridondante occorre ricordare che per loro natura gli impianti a fonte rinnovabile come l'eolico, devono in molti casi essere ubicati necessariamente e non per scelta in zone non raggiunte dalle infrastrutture della RTN e per tale motivo non possono esserne penalizzate.

Come già esposto Vi si propone in alternativa o in aggiunta a quanto riportato nel DCO 15/10 di introdurre un sistema di garanzia, anche di carattere economico, per il soggetto pubblico nel caso di cessione del progetto ad un terzo. Questo sistema scongiurerebbe il cosiddetto "mercato delle Connessioni" ed anche quello delle Autorizzazioni, limitando peraltro principalmente le iniziative non connesse ad attività serie di carattere industriale. Infatti obbligando il soggetto titolare della soluzione di connessione, nel solo caso in cui intenda cedere l'iniziativa, il cedente obbligato a pagare un corrispettivo a fronte della cessione del progetto di impianto, sarebbe costretto a intraprendere le sole iniziative con caratteristiche adeguate ad un corretto sviluppo di progetti, con l'esito di dissuadere i meri intermediari che, anche in assenza dei requisiti minimi, sviluppano iniziative con la speranza di cederle.

In ogni caso gli eventuali introiti generati dalla riscossioni di questa specie di "penale" potrebbero essere imputate alla A3, ovvero in riduzione di tale componente tariffaria.

2) **Revisione meccanismo incentivo**

L'ANEV ritiene opportuno adoperarsi per tempo rispetto a quanto stabilito nella manovra finanziaria in questi giorni in fase di approvazione finale alla Camera dei Deputati.

Una importante segnalazione va fatta sui criteri generali di revisione del meccanismo vigente, per riformare il quale si deve provvedere quanto prima a dare stabilità ai valori del Certificato Verde, con l'introduzione di un *floor* che garantisca il ritorno minimo degli investimenti ed eviti, o almeno riduca sensibilmente, speculazioni finanziarie, e con meccanismi che stimolino l'impegno industriale dello sviluppo di **una tecnologia, quella eolica, che garantisce, cosa rara nel settore delle rinnovabili, l'utilizzo di tecnologia realizzata su territorio nazionale**, con beneficio occupazionale estremamente rilevante (oltre 25.000 al 2010), e grande sviluppo industriale della componentistica e dell'indotto.

3) **Le azioni di modulazione, la Delibera 05/2010 e il DCO 16/10**

Durante l'anno 2009 le azioni di modulazione sono continuate e nonostante la pubblicazione delle Delibere n. 4 e n. 5 del 2010, che necessitano giocoforza di tempistiche per la loro implementazione, gli operatori sono ancora in attesa di vedersi riconosciuta l'energia forzosamente persa. Occorre segnalare che tali azioni di riduzione sono divenute oramai una prassi consolidata con gli impianti limitati nel loro funzionamento mediamente del 30% rispetto alla potenza nominale, con casi di impianti limitati per oltre il 70% della potenza fino ad alcuni in cui la potenza limitata è stata totale, ovvero il 100%.

Nonostante la pubblicazione di dette Delibere, che una volta operative dovrebbero risolvere la parte relativa all'energia non prodotta rimane il danno derivante dal mancato riconoscimento dei certificati verdi, regolato dall'attuale normativa, che però non rispecchia le esigenze finanziarie degli impianti modulati, rinviando alla fine del ciclo incentivante il riconoscimento del titolo verde, che seppur aumentato del 20% non è garante della stessa linea produttiva.

Si coglie l'occasione della presente Audizione per invitare codesta Autorità a rivedere alcuni parametri inerenti il calcolo dell'indice di affidabilità (DCO 16/10 su IA) previsto da tale Delibera. Pur comprendendo l'importanza della prontezza di reazione ad un ordine di dispacciamento, enunciata al paragrafo 3.1, si ritiene eccessiva l'adozione di un fattore di penalizzazione (PF) pari a 200 per i ritardi di attuazione nei primi 2 quarti d'ora. L'adozione di un fattore di penalizzazione pari a 200 e la formula adottata per il calcolo dell'IA non tengono in debito conto della durata della limitazione. Una ritardata attuazione di un ordine di dispacciamento della durata di poche ore incide molto di più di un ordine di lunga durata nel quale non c'è stato sfioramento per tutta la durata dello stesso.

Ci si augura pertanto, che nonostante gli ultimi slittamenti delle scadenze inserite dalle Delibere in questione, il sistema predisposto dalle stesse non subisca ancora posticipazioni che arrecherebbero ulteriori danni agli operatori coinvolti.

4) Considerazioni su Piano di Azione Nazionale sulle Fonti Rinnovabili (PAN)

Il documento di Piano di Azione Nazionale per le Fonti Rinnovabili in consultazione, risulta nel suo complesso armonico, completo e razionale, fornendo numeri previsionali sulle potenze minime al 2020 coerenti con gli impegni e sufficientemente cautelativi da consentirne il raggiungimento.

In particolare gli assunti che sono stati utilizzati rispetto allo scenario tendenziale di previsione dei consumi, risultano essere in linea con quelle che erano le previsioni che, come Associazione, avevamo a nostra volta utilizzato per svolgere i calcoli e per effettuare le proiezioni di potenza e produzione per il settore elettrico.

In merito al settore eolico si segnala che la previsione di 16.000 MW di potenza è certamente sottostimata rispetto al potenziale eolico nazionale certificato in 24.000 MW, tuttavia è solo di poco inferiore alle previsioni dell'ANEV rispetto al dato calcolato applicando le rigidissime limitazioni del Protocollo ANEV-Legambiente-Greenpeace che indica in 16.200 MW il potenziale nazionale.

Tale dato, limitato secondo i criteri di mitigazione e utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT), nonché attenuato dall'applicazione di più rigidi criteri di rispetto del naturale carattere paesaggistico, ambientale e delle buone pratiche che il Protocollo ANEV impone.

Infatti l'applicazione di tali accortezze progettuali, che vedono tra l'altro nella fase di cantiere e per la realizzazione della viabilità di servizio criteri di assoluta eccellenza e di rilevante mitigazione, sono estremamente cautelative rispetto agli impatti anche marginali dell'installazione di parchi eolici. Inoltre tale Protocollo limita sensibilmente le aree in cui l'eolico può essere realizzato, escludendo la realizzazione di impianti dalle aree di particolare pregio, nonché dai corridoi migratori, e esclude la realizzabilità dei parchi eolici che non rispettino rigidi criteri di attenzione paesaggistica onde evitare, tra l'altro, l'effetto selva.

Nonostante questo non sia argomento di interesse diretto dell'Autorità si vuole segnalare l'esigenza di monitorare l'andamento dei lavori di recepimento della Direttiva 28/2009 all'interno del nostro Paese facendo sì che si rispettino le tempistiche da essa determinate.

Roma, 20 Luglio 2010

Il Presidente
Avv. Oreste Vigorito